

Condizioni generali di contratto di BLS SA per l'acquisto di sistemi, macchine e apparecchi tecnici

1 Ambito di applicazione e validità

- 1.1 Le presenti condizioni generali di contratto (CGC) regolano la stipula, il contenuto e l'esecuzione di contratti per l'acquisto di sistemi, macchine e apparecchi tecnici.
- 1.2 Con la presentazione dell'offerta, queste si considerano accettate dal fornitore.
- 1.3 Eventuali modifiche e integrazioni devono essere confermate da BLS SA per iscritto.

2 Offerta

- 2.1 L'offerta comprensiva di dimostrazione e fornitura dei relativi piani, schemi e modelli viene presentata a titolo gratuito.
- 2.2 Se l'offerta differisce dalla richiesta d'offerta di BLS SA, il fornitore lo indica espressamente.
- 2.3 Il fornitore deve verificare personalmente le misure rilevanti e tutte le condizioni locali e operative sul luogo di esecuzione. BLS SA richiama all'attenzione del fornitore su eventuali circostanze particolari (lavori di terzi, restrizioni operative ecc.).
- 2.4 Insieme all'offerta, il fornitore deve presentare un programma di lavoro che indichi approssimativamente il calendario dei lavori.
- 2.5 Il fornitore deve indicare espressamente se i diritti di protezione di terzi limitano in modo evidente l'uso delle forniture e delle prestazioni da parte di BLS SA.
- 2.6 Tutta la documentazione messa a disposizione di BLS SA (piani, descrizioni delle funzioni ecc.) resta di proprietà di BLS SA e deve essere riallegata all'offerta.
- 2.7 L'offerta è vincolante per il periodo specificato da BLS SA. Se la richiesta d'offerta o l'offerta non indicano nessun altro termine, il fornitore rimane vincolato per tre mesi dalla data dell'offerta.

3 Esecuzione

- 3.1 Il fornitore informa regolarmente BLS SA riguardo all'andamento dei lavori e richiede in particolare tutte le direttive necessarie. Notifica immediatamente per iscritto tutte le circostanze che potrebbero compromettere l'adempimento del contratto o provocare dei danni alle installazioni esistenti. Inoltre, informa BLS SA riguardo a tutti gli ulteriori sviluppi che, per ragioni tecniche o economiche, fanno ritenere opportuna una modifica dei servizi.
- 3.2 Il fornitore rispetta le prescrizioni aziendali di BLS SA, in particolare le prescrizioni di sicurezza e il regolamento interno. Osserva tutte le istruzioni di BLS SA, in particolare nel caso di lavori alle installazioni elettriche e accanto ai binari. Di conseguenza, estende quest'obbligo ai suoi subappaltatori e subfornitori.
- 3.3 Il fornitore si procura a proprie spese gli ausili, gli strumenti e le attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori. Ha accesso alle installazioni e ai ricambi di BLS SA solo nella misura espressamente concordata.
- 3.4 Il fornitore non può derivare alcuna rivendicazione da piccole interruzioni del lavoro e da tempi di attesa operativi.
- 3.5 In caso di lavori a tempo e materiale (lavori a regia), il fornitore deve far controllare quotidianamente a BLS SA o ai suoi incaricati rapporti giornalieri, schede per i timbri e simili.

4 Indennità

- 4.1 Il fornitore eroga i servizi a prezzi fissi o in base alle spese sostenute con un limite massimo di compenso (tetto di spesa). Nella sua offerta specifica tipologie di costo e tariffe. In caso di superamento del tetto di spesa, il fornitore lo comunica immediatamente a BLS SA.
- 4.2 Il compenso copre tutte le prestazioni necessarie per la corretta esecuzione del contratto. Il compenso copre in particolare i costi di installazione e documentazione, i costi dell'istruzione iniziale, spese, diritti di licenza, costi per imballaggio, trasporto, assicurazione e scarico, nonché tutti gli oneri pubblici (diritti doganali, imposta sul valore aggiunto ecc.). L'imposta di valore aggiunto deve essere indicata in modo distinto.

4.3 Il compenso è dovuto con il collaudo. Eventuali scadenze diverse da questa sono indicate nel piano di pagamento. Quando il compenso è dovuto, il fornitore emette la relativa fattura. Salvo accordi diversi, le fatture pagabili entro 30 giorni dalla data della fattura.

4.4 I pagamenti parziali (acconti e pagamenti rateali per i quali non esistono prestazioni corrispondenti all'oggetto del contratto) devono essere garantiti dal fornitore mediante garanzie astratte e irrevocabili di una banca o di una compagnia assicurativa di prim'ordine con sede in Svizzera e pagabili alla prima richiesta di BLS SA. BLS SA si riserva in ogni caso il diritto di approvare sia l'istituto che si impegna alla garanzia sia la formulazione della garanzia offerta.

4.5 Il compenso è adeguato al rincaro solo qualora ciò sia previsto dal contratto.

5 Ricorso a subappaltatori e subfornitori

5.1 Il fornitore può fare ricorso a terzi solo con l'approvazione di BLS SA. Responsabile per la fornitura della prestazione rispetto a BLS SA resta il fornitore.

5.2 I terzi coinvolti dal fornitore per l'adempimento del contratto sono considerati in ogni caso sue persone ausiliare ai sensi dell'art. 101 CO. L'approvazione o la presa di conoscenza di BLS SA del ricorso a terzi non pregiudica la responsabilità del fornitore ai sensi o in relazione al contratto. Si rinuncia espressamente all'art. 399 cpv. 2 CO.

5.3 In caso di difficoltà di pagamento da parte del fornitore, in caso di gravi divergenze tra fornitore e terzi o in presenza di altri motivi importanti, BLS SA può, dopo aver consultato le parti interessate, pagare direttamente il subappaltatore o il subfornitore o depositare l'importo, in entrambi i casi con effetto liberatorio.

6 Modifiche alle prestazioni

6.1 BLS SA può richiedere la modifica delle prestazioni, a condizione che il loro carattere generale resti invariato.

6.2 La modifica alla prestazione ed eventuali adeguamenti di compenso, scadenze e altri punti del contratto sono definiti per iscritto in un'appendice al contratto prima dell'effettiva realizzazione. In assenza di tale accordo, si applicano le disposizioni del contratto originale. L'adeguamento al compenso si calcola secondo i tassi della base di costo originale. Se ciò non è possibile e non si raggiunge un accordo sui punti da adattare, BLS SA può far realizzare le prestazioni corrispondenti dal fornitore in regia, erogarle direttamente o appaltarle a terzi.

6.3 Se non altrimenti concordato, durante la verifica delle proposte di modifica il fornitore procede nel suo lavoro come previsto.

7 Documentazione e istruzione

7.1 Al più tardi entro la verifica comune, il fornitore trasmette a BLS SA una documentazione completa per l'uso e la manutenzione, riproducibile e disponibile nelle lingue e nelle quantità definite per contratto. La stessa documentazione viene messa a disposizione anche in formato elettronico.

7.2 Tutte le interfacce esterne devono essere completamente documentate dal fornitore.

7.3 BLS SA può copiare e mettere a disposizione di terzi la documentazione per lo scopo previsto dal contratto, se questo è necessario per le prestazioni a favore di BLS SA.

7.4 In caso di mancanze da correggere, il fornitore aggiorna la documentazione, incluso il codice sorgente.

7.5 Il fornitore si occupa dell'istruzione iniziale del personale di BLS SA. L'entità della prima formazione è definita nel dettaglio nella richiesta d'offerta o nel contratto. In assenza di tale indicazione, è sufficiente un'istruzione d'installazione, uso e manutenzione. Il fornitore assicura di essere in grado di fornire la formazione per l'uso ottimale di sistemi, macchine e apparecchi tecnici.

8 Diritti sui risultati del lavoro

- 8.1 Documenti e know-how, messi a disposizione di BLS SA al fornitore, devono essere utilizzati esclusivamente per il progetto in oggetto. Il fornitore deve estendere tale l'obbligo ai terzi che ha incaricato (es. subappaltatori). BLS SA si riserva il diritto di intraprendere azioni contro l'uso non autorizzato (es. copia, distribuzione) dei documenti ed eventuali altre violazioni dei diritti che le spettano.
- 8.2 Il diritto di protezione relativo ai risultati del lavoro prodotti per BLS SA inclusi calcoli, disegni, progetti, codici sorgente, descrizioni di programmi e documentazione, nonché tutte le idee, le procedure e i metodi sviluppati a tale proposito in forma scritta o leggibile a macchina, appartiene a BLS SA. La documentazione completa del software (in particolare il codice sorgente documentato con panoramica, modello di dati, funzioni nonché descrizione delle funzioni) e gli altri documenti devono essere consegnati a BLS SA al più tardi entro la verifica comune.
- 8.3 I restanti diritti di protezione restano al fornitore. BLS SA acquisisce un diritto non trasferibile, irrevocabile e non esclusivo di usare e sfruttare questi risultati di lavoro nel quadro del contratto. Il diritto di utilizzo e sfruttamento si estende anche a installazioni sostitutive, applicazioni per scopi di prova e formazione, nonché ai lavori di modifica, aggiuntivi o di manutenzione e alle forniture dei ricambi. BLS SA può eseguire direttamente questi lavori di modifica, integrazione o manutenzione o farli eseguire a terzi. In questo caso obbliga questi soggetti alla riservatezza e vieta qualsiasi altro uso. Per ragioni di sicurezza o archiviazione, BLS SA può eseguire copie del software standard.
- 8.4 Il fornitore si difende da rivendicazioni di terzi per violazione dei diritti di protezione a proprie spese e a proprio rischio. BLS SA notifica immediatamente tali pretese al fornitore e lascia a quest'ultimo la conduzione esclusiva di un eventuale procedimento legale e le misure per la risoluzione giudiziale o extragiudiziale della controversia legale. A queste condizioni, il fornitore si assume i costi e le prestazioni di risarcimento imposti a BLS SA.

9 Verifica e collaudo

- 9.1 Su richiesta di BLS SA, il fornitore deve fornire, a copertura della sua responsabilità per vizi, una garanzia astratta e irrevocabile di una banca o di una compagnia assicurativa di prim'ordine con sede in Svizzera, pagabile alla prima richiesta di BLS SA, al più tardi entro la verifica comune. BLS SA si riserva in ogni caso il diritto di approvare sia l'istituto che si impegna alla garanzia sia la formulazione della garanzia offerta.
- 9.2 Prima del collaudo viene eseguita una verifica comune. Il fornitore invita tempestivamente BLS SA a tale scopo. Verifica e relativi risultati sono registrati in un verbale sottoscritto da entrambe le parti. Se le parti sono d'accordo, sono possibili anche collaudi parziali.
- 9.3 In presenza di vizi minori in fase di verifica, il collaudo si tiene al termine della verifica. Il fornitore rimedia immediatamente a tali vizi e comunica a BLS SA la loro risoluzione.
- 9.4 In presenza di vizi essenziali durante la verifica comune (es. documentazione mancante), il collaudo viene rinviato. Il fornitore rimedia immediatamente a tali vizi e invita tempestivamente BLS SA a un'altra verifica. Se il collaudo viene rinviato e quindi la data del collaudo prevista nel contratto non viene rispettata, il fornitore cade in mora.
- 9.5 Nonostante il rinvio del collaudo, su accordo comune l'oggetto del contratto può essere ceduto per l'uso a BLS SA, mantenendo validi tutti i diritti e doveri delle parti relativi al collaudo e alle sue conseguenze legali.
- 9.6 Con il collaudo, benefici e rischi passano a BLS SA.

10 Mora

- 10.1 In caso di violazione delle scadenze fissate nel contratto (operazioni con data di scadenza), le parti contraenti cadono direttamente in mora, nei restanti casi dopo un sollecito con la concessione di una ragionevole proroga del termine.
- 10.2 **Se il fornitore cade in mora, deve corrispondere una pena convenzionale, a meno che non provi di non avere colpa.**

La pena convenzionale ammonta all'1‰ (per mille) per ogni giorno di ritardo, ma ad un massimo del 10% del compenso totale. Inoltre, è dovuta anche quando i servizi sono accettati con riserva. Il pagamento della pena convenzionale non esenta il fornitore dagli altri obblighi contrattuali; essa viene dedotta da un eventuale risarcimento.

11 Garanzia

- 11.1 Il fornitore garantisce che i servizi erogati presentano le caratteristiche concordate, nonché le caratteristiche che BLS SA potrebbe presupporre in buona fede anche senza un accordo speciale. La responsabilità del fornitore decade qualora la colpa ricada su BLS SA.
- 11.2 Il fornitore garantisce che le prestazioni soddisfano le prescrizioni legali e le norme UE pertinenti.
- 11.3 In caso di vizio, BLS SA può inizialmente richiedere solo l'eliminazione a titolo gratuito del vizio. Il fornitore elimina il vizio entro il termine fissato, assumendosi tutti i costi derivanti. Se i vizi possono essere eliminati solo con la rifabbricazione, il diritto di rettifica include anche il diritto alla rifabbricazione.
- 11.4 Se il fornitore non ha portato a termine con successo l'eliminazione dei vizi o la fornitura sostitutiva, BLS SA può, a sua discrezione:
- fare richiesta di una deduzione dal compenso corrispondente al valore ridotto;
 - recedere dal contratto, ma solo in caso di vizi significativi;
 - chiedere, se non in contrasto con disposizioni legali o contrattuali, la restituzione dei documenti necessari (in particolare il codice sorgente) e adottare direttamente le misure corrispondenti o farle eseguire da una terza parte a spese e a rischio del fornitore, ma solo in caso di vizi significativi.
- 11.5 I vizi devono essere segnalati entro 60 giorni dal rilevamento. I diritti relativi ai vizi cadono in prescrizione entro 3 anni dal collaudo. Dopo l'eliminazione dei vizi notificati, i termini per la parte riparata si azzerano. Eventuali vizi volutamente nascosti possono essere fatti valere per 10 anni dal collaudo.
- 11.6 I servizi di manutenzione e le forniture di ricambi del fornitore durante il periodo di prescrizione sono considerati eliminazione dei vizi, se il fornitore non dimostra il contrario.

12 Responsabilità

- 12.1 Le parti contraenti sono responsabili dei danni derivanti dal mancato rispetto delle scadenze, se non possono dimostrare di non avere colpa.
- 12.2 In caso di danni causati da un vizio, il fornitore è inoltre responsabile del suo risarcimento, a meno che non dimostri di non avere colpa.
- 12.3 Le parti contraenti sono responsabili di eventuali altre violazioni contrattuali, se non possono dimostrare di non avere colpa.
- 12.4 Le parti contraenti rispondono della condotta del loro personale ausiliario (es. collaboratori, terzi) come della propria.
- 12.5 Il fornitore dispone di un'assicurazione di responsabilità civile di importo pari ad almeno CHF 5 milioni per sinistro all'anno per danni a persone, cose e per eventuali danni patrimoniali da essi derivanti.

13 Assistenza tecnica post-vendita

- 13.1 Il fornitore garantisce a BLS SA la fornitura di ricambi per almeno 10 anni dal collaudo. Un periodo di disponibilità dei ricambi diverso deve essere definito per contratto.
- 13.2 Su richiesta di BLS SA, il fornitore si occupa della manutenzione dell'oggetto del contratto per 7 (sette) anni dopo la scadenza del termine di prescrizione di tre anni per i diritti sui vizi secondo un contratto di manutenzione distinto.
- 13.3 Se nei 10 anni successivi al collaudo viene presentata una dichiarazione di fallimento del fornitore o se il fornitore desidera interrompere la fornitura di ricambi durante o dopo questo periodo, il fornitore deve informare tempestivamente BLS SA e darle la possibilità di effettuare un ultimo ordine. Il fornitore

trasmette quindi gratuitamente a BLS SA la sua documentazione (descrizioni, piani, documentazione completa del software ecc.) e i mezzi ausiliari (istruzioni, modelli, utensili speciali ecc.) per la fabbricazione di ricambi per le proprie esigenze. Se la realizzazione di ricambi non è possibile, il fornitore si impegna a cercare gratuitamente un prodotto sostitutivo e a chiarirne la realizzazione.

- 13.4 Nell'ambito dell'assistenza post-vendita, il fornitore deve garantire la possibilità di apportare modifiche alla configurazione e alla pianificazione del progetto per almeno 10 anni dal collaudo.
- 13.5 Le forniture e le prestazioni del fornitore nell'ambito dell'assistenza tecnica dopo la scadenza del termine di prescrizione sono a pagamento e avvengono a condizioni concorrenziali.
- 13.6 Se nei 10 anni successivi al collaudo viene presentata una dichiarazione di fallimento del fornitore o se il fornitore desidera interrompere l'assistenza post-vendita durante o dopo questo periodo o non è più in grado di erogare tali prestazioni a condizioni concorrenziali, su richiesta di BLS SA deve fornire la documentazione necessaria per l'assistenza, rendere note e documentare le interfacce interne attraverso cui BLS SA intende collegare componenti di terzi a fronte del risarcimento dei costi di realizzazione. A tal fine, questi documenti possono essere depositati presso un fiduciario che sarà nominato congiuntamente dalle parti a spese di BLS SA. Allo stesso modo, gli strumenti necessari per l'assistenza post-vendita devono essere messi a disposizione al prezzo di costo su richiesta di BLS SA.

14 Principi procedurali

- 14.1 Per le prestazioni in Svizzera, il fornitore si impegna a garantire le disposizioni di protezione del lavoro e le condizioni di lavoro presso il luogo della prestazione nonché la parità salariale fra donna e uomo. Per le prestazioni all'estero, il fornitore si impegna a rispettare le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).
- 14.2 BLS SA ha l'obbligo di fornire una relazione annuale sugli aspetti extrafinanziari ai sensi dell'art. 964a e segg. CO. L'azienda e le società a essa affiliate (compresa BLS Netz AG) sono soggette agli obblighi di due diligence e di rendicontazione in materia di minerali e metalli provenienti da aree di conflitto e di lavoro minorile ai sensi dell'art. 964j e segg. CO. Il fornitore si impegna a fornire le informazioni richieste da BLS ai fini dell'adempimento di tali obblighi in modo completo e per iscritto entro il termine stabilito e a rispettare egli stesso i suddetti obblighi, nella misura in cui ne è soggetto
- 14.3 Il fornitore si impegna a estendere questi obblighi anche a terzi coinvolti.
- 14.4 **In caso di violazione di tali obblighi, il fornitore corrisponde una pena convenzionale a BLS SA. Questa corrisponde al 10% dell'importo del contratto per caso, con un minimo di CHF 3000 e un massimo di CHF 100 000.**

15 Garanzia di integrità

- 15.1 Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per evitare episodi di corruzione, in particolare affinché non vengano offerti o accettati benefici o altri vantaggi.
- 15.2 **In caso di mancato rispetto di quest'obbligo, il fornitore deve corrispondere una pena convenzionale a BLS SA. La pena convenzionale corrisponde al 10% dell'intero compenso per violazione, per un importo minimo di CHF 3000.-.**
- 15.3 Il fornitore riconosce che generalmente una violazione porta all'annullamento di qualsiasi aggiudicazione e alla risoluzione anticipata del contratto per motivi validi da parte di BLS SA.

16 Tutela della riservatezza

- 16.1 La parti contraenti trattano con riservatezza tutti gli aspetti che non sono di dominio pubblico, né accessibili a terzi. Tale riservatezza deve essere garantita già prima della stipula del contratto e anche dopo la fine del rapporto contrattuale. Sono fatti salvi gli obblighi di chiarimento previsti dalla legge.
- 16.2 La pubblicità e le pubblicazioni inerenti a servizi specifici del

contratto richiedono la previa autorizzazione scritta di BLS SA.

17 Divieto di cessione e costituzione in pegno

I crediti dovuti al fornitore dal presente contratto non possono essere ceduti o costituiti in pegno senza previo consenso scritto di BLS SA.

18 Modifiche al contratto, contraddizioni e invalidità parziale

- 18.1 Qualsiasi modifica o aggiunta al presente contratto, così come la sua sospensione, necessitano della forma scritta.
- 18.2 In caso di contraddizioni tra le disposizioni, si applica il seguente ordine di priorità: contratto, CGC, richiesta d'offerta, offerta.
- 18.3 Se singole disposizioni del contratto risultassero giuridicamente non valide o illegali, ciò non comprometterà la validità del contratto in sé. In tal caso la disposizione in questione dovrà essere sostituita da una disposizione valida e il più possibile equivalente sotto l'aspetto economico.

19 Diritto applicabile e foro competente

- 19.1 Si applica esclusivamente il diritto svizzero.
- 19.2 Si esclude espressamente l'applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 («Convenzione di Vienna sulla compravendita» RS 0.221.211.1).
- 19.3 Il foro competente esclusivo è Berna.